

# PREVIDENZA AZIENDE

Contratto collettivo di assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi, con rivalutazione del capitale collegato alla gestione separata GESAV ed. 01/2020

## Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Fondo Pensione istituito prima del 15.11.1992 (c.d. "Fondo Pensione Preesistente") che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi.
<b>Gestione separata GESAV</b>	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO?

### Art. 1 Oggetto del contratto

PREVIDENZA AZIENDE è un contratto collettivo attraverso il quale il Fondo Pensione contraente (→ [Definizioni](#)) investe le somme corrispondenti ai contributi dei propri iscritti, assicurati (→ [Definizioni](#)) intestatari di singole posizioni individuali.

PREVIDENZA AZIENDE prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi (→ [Definizioni](#)) versati dal contraente, Generali Italia paga ai beneficiari (→ [Definizioni](#)), al verificarsi degli eventi previsti al successivo Art. 3, **prestazioni in forma di capitale** in euro determinate sulla base della rivalutazione delle somme investite in una gestione separata (→ [Definizioni](#)).

### Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede, con riferimento alle singole posizioni individuali, il versamento di:

- un **premio unico iniziale**
- eventuali **premi unici aggiuntivi**

di importo libero, che vengono investiti nella gestione separata GESAV.

Ogni premio unico versato, ridotto del costo (→ [Caricamento - Art. 11](#)) va a costituire il **capitale assicurato iniziale**.

Il capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio, incrementato delle rivalutazioni riconosciute alle ricorrenze annuali (→ [Clausola di rivalutazione - Art. 4](#)) e riproporzionato in seguito a eventuali pagamenti parziali, determina il **capitale assicurato**.

### Art. 3 Prestazioni e garanzie

Il contratto prevede le seguenti **prestazioni** per i sotto riportati eventi.

- In **caso di vita** dell'assicurato,
  - alla scadenza della posizione individuale;
  - in occasione degli eventi che danno diritto all'assicurato di richiedere al Fondo Pensione le prestazioni pensionistiche, le relative anticipazioni, i riscatti e i trasferimenti previsti dagli art. 11 e 14 del d.lgs. 252/05 e successive integrazioni e modificazioni;Generali Italia paga il relativo capitale assicurato alla data della scadenza o alla data di richiesta per gli altri eventi.
- In **caso di decesso** dell'assicurato, Generali Italia paga il maggior importo tra il capitale assicurato alla data del decesso e la somma dei premi unici versati sulla sua posizione individuale.

Al verificarsi degli eventi sopra riportati, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un capitale almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

### Art. 4 Clausola di rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel regolamento della gestione separata GESAV disponibile su [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ [art. 11](#)), entrambi espressi in punti percentuali.

La misura annua della rivalutazione non può essere negativa.

#### Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato della gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

#### Esempio

Alla rivalutazione del 1° gennaio 2020, l'anno considerato va dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione attribuita in occasione di pagamenti di Generali Italia eseguiti in data diversa dal mese (gennaio) in cui cade la data di rivalutazione annuale, è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello del pagamento.

### Esempio

Se il pagamento è richiesto in data 20 marzo 2020, l'anno considerato va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

### Rivalutazione annuale

Alla prima data (1° gennaio) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, il capitale assicurato iniziale, determinato dal premio unico iniziale e da eventuali premi unici aggiuntivi, eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva rivalutazione annuale del contratto:

- il capitale assicurato complessivo alla data di rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra;
- ogni capitale assicurato iniziale, determinato da eventuali premi aggiuntivi successivi alla data di rivalutazione annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione annuale stessa.

Per i pagamenti nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle date di rivalutazione annuale, l'ultima rivalutazione è calcolata per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e:

- la data di scadenza della posizione individuale, in caso di prestazione a scadenza;
- la data di pagamento, negli altri casi.

Ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione, Generali Italia invia al contraente l'estratto conto annuale riportante il valore della prestazione assicurata.

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contraente fornisce a Generali Italia l'elenco dei propri iscritti da includere in assicurazione, precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale, ammontare del premio da versare.

Il contraente s'impegna, inoltre, a fornire a Generali Italia ogni altro tipo di documentazione dalla stessa richiesta per l'inserimento degli assicurati nel contratto collettivo o per il pagamento delle prestazioni garantite e per la corretta esecuzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>1</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- poteri di firma del legale rappresentante del contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del contraente (se non già presentato o scaduto);
- i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Vita Collettive, Ufficio Gestione Previdenza Complementare, Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Per le **prestazioni in caso di vita** dell'assicurato (→ [art. 3, lett. a](#)), Generali Italia si riserva di richiedere al contraente, in via esemplificativa, la seguente documentazione:

- in caso di prestazione pensionistica: documentazione dell'Ente previdenziale pubblico di appartenenza attestante il possesso dei requisiti di pensionamento;
- in caso di prestazione pensionistica anticipata (RITA): certificazione rilasciata dall'Ente previdenziale pubblico di appartenenza attestante la data prevista per la pensione di vecchiaia e attestazione di cessazione dell'attività lavorativa (lettera di dimissioni/licenziamento e "Modello Unilav Cessazione");
- in caso riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione: lettera di licenziamento o dimissioni;
- in caso di anticipazione per spese sanitarie: certificazione a cura della struttura pubblica competente (es. ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento e copia delle fatture o delle ricevute fiscali;
- in caso di anticipazione per acquisto prima casa: copia dell'atto notarile autentificato o del preliminare di compravendita trascritto al Pubblico Registro da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- in caso di anticipazione per ristrutturazione prima casa: copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione e copia delle fatture o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- in caso di anticipazione per ulteriori esigenze dell'iscritto: attestazione da parte del Fondo Pensione della data di prima iscrizione alla previdenza complementare.

Per la **prestazione in caso di decesso** dell'assicurato (→ [art. 3, lett. b](#)), il contraente deve presentare il certificato di morte dell'assicurato stesso.

Per il **riscatto** (→ [art. 12](#)), è sufficiente la lettera di richiesta del contraente.

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art.7 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti di premio.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>2</sup>.

All'atto dell'emissione del contratto, Generali Italia può riservarsi di indicare quale modalità per il versamento del premio esclusivamente il bonifico bancario su un conto corrente direzionale.

### Non è possibile versare i premi in contanti.

Il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 8 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ [Definizioni](#)) sottoscritto dal contraente.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alla data di decorrenza indicata nel contratto stesso.

### Art. 9 Durata

#### Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in **5 anni** dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

#### Decorrenza e durata delle posizioni individuali

La data di decorrenza di ciascuna posizione individuale coincide con la data di versamento del primo premio ad essa riferito.

<sup>2</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

La durata delle posizioni individuali è pari al periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza di ciascuna posizione e la relativa scadenza, fissata al primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età dell'assicurato.

Nel caso di ingresso in copertura di un nuovo assicurato di età superiore a quella prevista come scadenza della posizione individuale, questa viene automaticamente fissata al primo giorno del mese successivo al compimento del successivo anno di età dell'assicurato. L'età viene calcolata in anni e mesi ponendo convenzionalmente il giorno e il mese di nascita di ciascun assicurato al primo giorno del mese immediatamente successivo a quello effettivo.

#### Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdetto dal contraente o da Generali Italia, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

Sulle posizioni individuali in essere alla data della disdetta non possono essere versati ulteriori premi.

Le prestazioni garantite sulle posizioni stesse in base ai versamenti effettuati sino alla disdetta rimangono in vigore alle condizioni del presente contratto fino alla rispettiva scadenza, senza possibilità di proroga.

#### Proroga della scadenza delle posizioni individuali

Solo se il contratto non è stato disdetto, alla scadenza della singola posizione individuale, in assenza di richiesta di pagamento della prestazione la scadenza viene posticipata di anno in anno fino alla data di richiesta di pagamento.

Il contraente può effettuare ulteriori versamenti di premio per la medesima posizione durante tutto il nuovo periodo.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

#### Art. 10 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

#### Art. 11 Costi

##### Costi sui premi

Su ciascun premio versato è applicato un caricamento pari al 5% del premio stesso.

##### Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

##### Costi per riscatto

Si applica una commissione di riscatto pari al 2% della parte di capitale assicurato oggetto di riscatto.

## SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

#### Art. 12 Riscatto del contratto

Il contraente può riscattare il contratto, totalmente o parzialmente, **trascorso almeno 1 anno dal primo premio versato**.

In caso di richiesta di riscatto totale da parte del contraente, Generali Italia paga al contraente stesso un importo pari al corrispondente capitale assicurato diminuito della commissione di riscatto (→ [art. 11](#)).

In caso di riscatto parziale, l'importo pagabile si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale alla quota del capitale assicurato richiesta.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate annualmente come da clausola di rivalutazione (→ [art. 4](#)).

## ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 13 Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni, sia in caso di vita che in caso di decesso dell'assicurato, è il contraente.

### Art. 14 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Nel presente contratto possono essere recepite posizioni previdenziali provenienti da altre forme pensionistiche complementari, applicando il costo previsto per i premi (→ art. 11).

### Art. 15 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.  
La valuta contrattuale è espressa in euro.

### Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del contraente.  
Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>3</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### Art. 17 Riservatezza dei dati personali

Il contraente si impegna a fornire agli assicurati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell'Assicurato ove previsto.

### Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

<sup>3</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.



## Indice

DEFINIZIONI .....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO? ....	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Art. 2 Premi e loro investimento.....	4
Art. 3 Prestazioni e garanzie.....	4
Art. 4 Clausola di rivalutazione .....	4
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	5
Art. 5 Dichiarazioni.....	5
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia .....	5
QUANDO E COME DEVO PAGARE? .....	6
Art.7 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	6
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	6
Art. 8 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	6
Art. 9 Durata.....	6
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	7
Art. 10 Recesso .....	7
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	7
Art. 11 Costi .....	7
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?.....	7
Art. 12 Riscatto del contratto .....	7
ALTRE DISPOSIZIONI.....	8
Art. 13 Beneficiari .....	8
Art. 14 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare.....	8
Art. 15 Valuta contrattuale .....	8
Art. 16 Foro competente .....	8
Art. 17 Riservatezza dei dati personali .....	8
Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	8

